



# COMUNE DI ALBIZZATE

Provincia di Varese

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 9/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 14-04-2021

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. ESAME ED APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di aprile alle ore 20:30, , a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Zorzo Mirko Vittorio	Presente	Magistrali Emanuele Cesare	Presente
Brusa Eliana Chiara	Presente	Serafin Federica	Presente
Franzi Mario	Presente	Sommaruga Francesco	Presente
Pozzi Alessio	Presente	Zorzo Daisy	Presente
Trombino Cinzia	Presente	Arrigoni Veronica	Assente
Rizzi Massimiliano	Presente	Cassese Maria Angela	Presente
Piatto Antonio	Presente		

Presenti...: 12

Assenti....: 1

Partecipa il Segretario Comunale, Basile Dott. Antonio.

Il SINDACO, Zorzo Mirko Vittorio, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. ESAME ED APPROVAZIONE.**

**SINDACO**

punto 4 – REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. ESAME ED APPROVAZIONE.

Passo la parola all'Assessore al Commercio Brusa.

**BRUSA**

In merito all'argomento ringrazio il Comandante dott. Taiana che ha curato la stesura del testo normativo unitamente alle dipendenti dell'Ufficio Tributi, nel caso ci fossero domande tecniche possiamo eventualmente chiedere al Comandante che è presente stasera in Consiglio.

La Legge 160 del 2019 ha previsto che a partire dall'1.1.2021 entrasse in vigore il canone unico che sostituisce la Tosap (tassa occupazione spazi e aree pubbliche), la Cosap (canone di occupazione permanente spazi e aree pubbliche) e l'imposta sulla pubblicità

Mentre prima erano due regolamenti con tariffe diverse ora vi è un unico canone che è dettato dalla legge sia per l'occupazione che per la pubblicità. Nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico è da considerare anche il mercato.

Il nuovo canone unico viene determinato dai comuni in base ai seguenti requisiti:

- Durata della occupazione
- Tipologia
- Superficie occupata in metri quadri
- Zona del territorio dove si verifica l'occupazione

E' stata effettuata una classificazione delle zone e nell'allegato sono identificate le vie e piazze di classe A che hanno tariffa piena - trattasi di zone centrali – mentre tutte le altre vie e piazze appartengono alla classe B dove viene effettuata una riduzione del 30%.

E' stato inoltre indicato il numero degli impianti per quanto riguarda le tipologie pubblicitarie al paragrafo 3 del regolamento, la legge inoltre prevede che dal primo dicembre di quest'anno le pubbliche affissioni debbano avvenire solo sul sito web comunale.

La legge prevede anche l' "invarianza di gettito". Il Comune non può introitare di meno rispetto alla normativa precedente ma l'introito del canone unico dovrà essere uguale o maggiore

Si è quindi provveduto a riparametrare le diverse tariffe con dei coefficienti.

Il regolamento prevede pure delle riduzioni ad esempio sul canone mercatale la forbice era tra il 30 e il 40% di riduzione, da parte nostra è stato applicato il 40%

Per quanto riguarda poi le sanzioni applicabili si è optato per un incremento del 30%, anche in questo caso si è scelta una percentuale più calmierata in quanto la possibilità offerta era di arrivare al 100% di sanzione

Questo regolamento viene approvato oggi ma la sua applicazione è retroattiva all'1.1.2021

Infine c'è da dire che prima il decreto ristori ha sospeso il pagamento delle tariffe applicate al commercio sino al 31 marzo 2021 e poi il decreto sostegni ha prorogato tale sospensione sino al 30 giugno 2021.

Ci sono domande?

**SOMMARUGA**

Entrare in merito è sempre complicato, ci fidiamo di quanto fatto dal dott. Taiana anche Mariangela è collega

del dott. Taiana, anche lei avrà avuto qualche onere da svolgere, prendiamo per buono quanto scritto.

### SINDACO

Grazie. Ci sono interventi?

### CASSESE

Volevo solo fare un intervento rispetto alla occupazione di suolo pubblico, nel senso che ho già verificato, purtroppo con l'affidamento della Tosap a S. Marco, penso che anche Albizzate debba utilizzare questa Società. Quale Società utilizza Albizzate? Sarima.

Queste Società di solito chiedono che la domanda sia anticipata di una decina di giorni, ma ho notato che solitamente non danno risposta all'utente entro questi termini, quindi o le si sollecitano, oppure si consiglia di autorizzare l'utente, con pagamento differito, perché se si sta ad attendere la Società, finisce che il ponteggio viene messo dopo un mese. Questa la preoccupazione, quando la procedura era gestita dal Comune era più rapida, facciamo attenzione a non fare pesare al cittadino questo passaggio.

### SINDACO

Facciamo tesoro di questo suggerimento. Ci sono altri interventi? Anche io mi unisco al ringraziamento al dott. Taiana, che oltre a guidare la nostra Polizia locale ha fatto anche da ufficio Tributi, il tema era spinoso, ha preso parecchio tempo, e con la assistenza del nostro Segretario, questa sera possiamo finalmente votare questo nuovo regolamento.

Passiamo alla votazione per l'approvazione del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Favorevoli? Unanimità

Contrari? Nessuno

Astenuti? Nessuno

### **Votiamo per l'immediata esecutività:**

Favorevoli? Unanimità

Contrari? Nessuno

Astenuti? Nessuno

Infine,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

**RICHIAMATO** l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28

dicembre 2001 n. 448, in base al quale «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall' 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 30 aprile 2021 con il "*Decreto Sostegni*" approvato nel Consiglio dei Ministri n. 8 del 19 marzo 2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: "*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*"; i commi da 837 a 847 che disciplinano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, la quale prevede che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dallo stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di Legge;

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di occupazione delle aree mercatali a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento e relativi allegati;

ACQUISITI:

- Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Polizia Locale – Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;
- Il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n.213;

VISTO il regolamento predisposto composto da n. 73 articoli e n. 3 allegati e ritenuto di procedere all'approvazione;

Con l'unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

1. DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, il Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale composto da n. 73 articoli e n. 3 allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI STABILIRE che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 30 aprile 2021 con il "Decreto Sostegni" approvato nel Consiglio dei Ministri n. 8 del 19 marzo 2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000.
3. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
4. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il Regolamento allegato.

Infine, il Consiglio comunale stante la necessità e urgenza di provvedere, con l'unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



# COMUNE DI ALBIZZATE

Provincia di Varese

Allegato alla deliberazione di  
**C.C. n.9 del 14-04-2021**

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA  
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI  
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.  
ESAME ED APPROVAZIONE.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Lì, 08-04-2021

Il Responsabile del Servizio  
**F.to Basile Dott. Antonio**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Lì, 07-04-2021

Il Responsabile del Servizio  
**F.to Taiana Dott. Davide**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.*

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Zorzo Mirko Vittorio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Basile Dott. Antonio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del sito istituzionale [www.comune.albizzate.va.it](http://www.comune.albizzate.va.it) il giorno 29-04-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1°, del T.U., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Albizzate,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Michelone Dott. Claudio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-04-2021

- [.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Albizzate, 29-04-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Michelone Dott. Claudio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*